

STATUTO

W.I.N. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE -

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIELLA BARBERA 5

Numero REA: CE - 198743

Codice fiscale: 02832780619

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " B " a Raccolta n. 28.541 =

S T A T U T O

Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle leggi 8 novembre 1991 n. 381 e 31 gennaio 1992 n. 59 e di tutte le norme vigenti in materia, una Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione di:

"W.I.N. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Ai sensi dell'art. 2519 2° comma e 2522 2° comma del codice civile, la Società cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI° del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, adotta le norme, in quanto compatibili, della Società a responsabilità limitata. La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico, prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La Società ha sede in

Caserta (CE)

Articolo 2

La Cooperativa, promuove, organizza e realizza progetti di intervento operativo in ambito regionale, nazionale ed internazionale dei paesi emergenti, nei settori dello sviluppo socio-economico e culturale, nella salvaguardia dei diritti umani, nelle situazioni di emergenza, assistenza, e nella lotta al degrado ambientale e sociale, all'emarginazione, alla violenza contro le donne e i bambini e al loro sfruttamento, alle malattie, alla fame nel mondo, alla disoccupazione.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 381 dell'8 novembre 1991, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

- gestire centri di accoglienza e ospitalità, linee telefoniche di aiuto, sportelli-famiglia;
- avviare servizi integrati (formativi, ricreativi, sociali), anche con l'utilizzo di appositi spazi e strutture, volti a favorire l'aggregazione e l'integrazione delle donne in difficoltà, dei minori a rischio e degli emigrati nel contesto sociale;
- promuovere e sostenere iniziative sociali e culturali, rivolte in particolare ai soggetti deboli delle fasce giovanili ed anziane della popolazione;
- ideare e gestire progetti per la realizzazione di attività ricreative ed educative per il tempo libero ed azioni positive per l'infanzia e l'adolescenza;
- attuare programmi di informazione ed assistenza sanitaria rivolti alla popolazione anziana, alle donne e agli emigrati;
- favorire il reinserimento sociale e lavorativo degli emarginati;
- promuovere la formazione degli operatori la cui attività è rivolta ai minori, alle donne e agli emigrati con iniziative di aggiornamento, di ricerca, di soluzioni innovative sul

piano sociale;

- promuovere iniziative culturali e formative volte a sensibilizzare ad una migliore considerazione del bambino, dell'adolescente, della donna, dell'anziano e dell'emigrato nell'attuale contesto culturale e sociale;
- sviluppare attività di studio, analisi, ricerca e consulenza per l'individuazione di soluzioni innovative relative all'infanzia, all'adolescenza, alle donne e agli emigrati;
- promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del territorio dove la Cooperativa opera, con riguardo in particolare agli aspetti naturalistici, ambientali, artistici, storici, culturali comprese le attività artigianali e tradizionali, al fine di migliorare la qualità di vita delle popolazioni residenti e l'integrazione degli emigrati;
- promuovere attività di cooperazione transnazionale e di diffusione e attuazione dei programmi europei in europa e nei paesi del terzo mondo;
- la progettazione e la gestione di iniziative di formazione, in particolare si propone di: progettare iniziative formative per operatori sociali; progettare iniziative formative a favore di soggetti svantaggiati ai fini di una loro promozione sociale;
- produrre e pubblicare materiale informativo, testi, libri, video, c.d., d.v.d., portali e siti web.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura anche immobiliare o industriale, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, e a titolo meramente esemplificativo:

- ** istituire e gestire uffici, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- ** assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- ** dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- ** concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-

tenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

** favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al

trentuno dicembre 2050

e potrà essere prorogata.

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è variabile. Possono essere soci esclusivamente persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti previsti dalla legge e possono entrare a far parte della Cooperativa le seguenti categorie di soci:

* Soci volontari - Sono coloro che prestano attività gratuitamente; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo della compagine sociale. Nei loro confronti, non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, ad eccezione delle norme sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali e possono essere corrisposte solo le spese sostenute e documentate, come previsto dalla Legge n. 266/91 sul volontariato.

* Soci costituiti da persone svantaggiate - Questi soci possono entrare a far parte della Cooperativa sociale solo se sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 381 del 8 novembre 1991, risultanti da documentazione proveniente da Pubbliche Amministrazioni e devono costituire almeno il 30 % della forza lavoro della Cooperativa. Le persone svantaggiate che prestano attività nell'organismo e che possono essere, quindi, sia soci che lavoratori dipendenti, sono costituite dagli invalidi fisici, psichici o sensoriali, da ex degenti di istituti psichiatrici o soggetti in trattamento psichiatrico, da tossicodipendenti ed alcolisti, da minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e dai condannati ammessi a misure alternative delle detenzione. Il compenso dovuto a questa categoria di soci è pari a quello previsto dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza della Cooperativa. Nel caso di rispetto delle norme contenute nell'Articolo 4 della legge 381/91, le retribuzioni corrisposte ai soci svantaggiati saranno aumentate nella misura del 20 % della retribuzione spettante.

* Soci lavoratori ordinari - Sono gli operatori che contribuiscono con il loro lavoro al perseguimento delle finalità dell'organismo; la loro consistenza numerica deve essere nel rispetto dei contingenti previsti per le altre due categorie. A loro favore deve ritenersi applicabile la normativa sulle assicurazioni sociali, secondo quanto disposto dall'articolo 2 R.Dl. n. 1422/24 e dall'articolo 1 comma 2 DPR n. 797/55

che prevedono l'obbligo assicurativo per i soci che prestino attività per conto dell'organismo cooperativo.

Articolo 5

Non possono, invece, essere soci i falliti non riabilitati e, in ogni caso, coloro che si trovino in situazione o abbiano interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa.

Articolo 6

Coloro che desiderano diventare soci della Società Cooperativa sono tenuti a presentare una richiesta scritta all'Organo di Amministrazione nella quale, oltre a dichiarare di obbligarli all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, devono risultare chiaramente evidenziati:

- il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e il codice fiscale;
- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto e dalla legge;
- il valore della partecipazione che sottoscrive;
- ogni altra notizia richiesta dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 7

All'Organo di Amministrazione, senza l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato, compete di esaminare la richiesta e decidere in merito all'accoglimento della stessa, entro due mesi dalla ricezione della domanda di ammissione.

Articolo 8

Il nuovo socio ammesso è tenuto a versare il trenta per cento (30 %) delle quote sottoscritte, nonché l'importo del sovrapprezzo per esse stabilito, nel rispetto di quanto precisato nel presente Statuto. Nell'ipotesi in cui non venga adempiuto tale obbligo, entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo di Amministrazione inerente l'accettazione della richiesta, la stessa si intenderà come non avvenuta.

Articolo 9

I soci sono tenuti: al pagamento delle quote sottoscritte e dell'importo del sovrapprezzo di esse, nei termini stabiliti dal presente Statuto e ad osservare sia le norme dello Statuto, sia le delibere prese dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 10

La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa nella misura e con le modalità previste dal presente Statuto, salvo la loro eventuale responsabilità a norma di legge. Il recesso, oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, è consentito: al socio che perde i requisiti per l'ammissione alla qualità di socio della Cooperativa e che viene a non trovarsi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 11

All'Organo di Amministrazione compete di constatare se ricorrono i motivi che, ai sensi del presente Statuto e della Legge, legittimano il recesso.

Articolo 12

All'Organo di Amministrazione compete deliberare la decadenza nei confronti del socio che viene a trovarsi in una delle condizioni indicate dal presente Statuto o nella situazione di aver perduto i requisiti per l'ammissione nella Società Cooperativa.

Articolo 13

Il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso dall'Organo di Amministrazione nei casi in cui è manifestata:

- la non osservanza delle disposizioni statutarie o delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- il non adempimento puntuale, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- la morosità nel pagamento delle quote sottoscritte, tenendo presente che, in questo caso, il socio stesso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e, di conseguenza, l'esclusione potrà aver esecuzione solamente trascorsi i due mesi dall'invito, sempre che continui a sussistere l'inadempienza;
- la situazione di danno o di tentato danno, a livello morale o materiale, per la Società Cooperativa, purchè gravi;
- lo svolgimento di attività contrastanti con quella della Società Cooperativa.

Articolo 14

Le delibere, assunte dall'Organo di Amministrazione e riguardanti i soci, devono essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, all'interessato.

Articolo 15

La liquidazione delle quote versate:

- agli eredi del socio defunto;
- al socio deceduto o dichiarato decaduto, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, tenendo in considerazione soltanto il fondo particolare costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo, di cui infra.

Il socio escluso ha diritto al rimborso delle quote versate, secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace in misura, in ogni caso, non inferiore al valore nominale delle quote medesime. All'Organo di Amministrazione è riservata facoltà, quando a suo giudizio sussistono particolari motivi per garantire la Società e i soci, di rimandare il rimborso per un periodo non superiore ai due anni dall'approvazione del bilancio predetto. La Società può, su delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ri-

strutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. In tal caso, vi potranno essere soci sovventori, la presenza dei quali sarà disciplinata da quanto stabilito nel predetto articolo 4 Legge n. 59/92.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad euro cinquanta (e= 50,00) ciascuna;
- dal fondo di riserva ordinario;
- dal fondo costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo delle quote, di cui ai successivi articoli;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Articolo 17

Il fondo di riserva ordinario è costituito:

- dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale;
- dalle quote non rimborsate;
- da qualunque altro importo che pervenga alla Società Cooperativa per atti di liberalità.

La riserva ordinaria, che è destinata a coprire le eventuali perdite, non può essere ripartita tra i soci durante l'intera vita della Società Cooperativa.

Articolo 18

Il nuovo socio ammesso, oltre all'importo delle quote sottoscritte, deve versare una somma, a titolo di sovrapprezzo delle quote, che deve essere determinata dall'Organo di Amministrazione, tenendo presente l'entità delle riserve patrimoniali che risultano dall'ultimo bilancio approvato dalla Cooperativa. Il sovrapprezzo di cui al precedente comma è dovuto anche dai soci che sottoscrivono ulteriori nuove quote nel corso dell'esistenza della Società Cooperativa. La disposizione, di cui al comma precedente non si rende applicabile alle nuove quote emesse al seguito degli accreditamenti di utili in conto nuove quote, come precisato appresso.

Articolo 19

L'ammontare delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo può essere versato all'atto della sottoscrizione e, comunque, nel termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione. In ogni caso, nessun socio può possedere quote della Società Cooperativa il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Articolo 20

Le quote sono sempre nominative e non possono né essere sottoposte a pegno, né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Società Cooperativa. Fanno eccezione le quote emesse nei confronti dei soci sovventori e cooperatori che

sono al portatore.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 21

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio sociale, dopo aver compilato un esatto inventario seguendo criteri di oculata prudenza.

Destinazione dell'utile: 1) una quota non inferiore al 30 % alla riserva legale; 2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge; 3) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; 4) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; 5) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; 6) quota residua alla riserva straordinaria. In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ORGANI SOCIALI

Articolo 22

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 23

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione

sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 24

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'Organo Amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) decide su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni delle norme che regolano il funzionamento della Società, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'Assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Articolo 25

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei

voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza

assoluta tranne che per le modifiche delle norme che regolano il funzionamento della Società, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della Società aventi diritto al voto.

Articolo 26

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 27

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non Amministratore, né sindaco, né dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla Società se non nelle Assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una Assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'Assemblea nelle S.r.l..

Articolo 28

L'Assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa, o d'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il Verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Organo Amministrativo

Articolo 29

La Società potrà essere amministrata, alternativamente, su scelta dei soci al momento della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto di tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due Amministratori, che possono agire in via congiunta

o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina. Se nulla è precisato in sede di nomina, i due Amministratori agiscono congiuntamente.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. Gli Amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio e, se previsti, determinati e deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina, la corresponsione di eventuali indennità o compensi. Nel caso sia nominato il Consiglio di Amministrazione:

- qualora non vi abbiano provveduto i soci, i Consiglieri eleggono fra i propri membri il Presidente;
- le decisioni del Consiglio stesso, salvo quelle da adottare mediante deliberazione collegiale nei casi previsti dalla legge o dal presente atto ovvero in caso di richiesta della maggioranza degli Amministratori in carica, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione;
- nel caso di decisioni in adunanza collegiale, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima;
- le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori;
- il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, esclusi quelli per legge non delegabili, a

uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservino espressamente ai soci. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negozia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, a seconda dell'Organo Amministrativo adottato, spettano:

- all'Amministratore Unico;
- ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglieri delegati;
- ovvero, in caso di nomina di due Amministratori, ad entrambi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono loro attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea, tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La stessa Assemblea ne designa altresì il Presidente, e ne determina il compenso per l'intero periodo della durata del loro ufficio. I Sindaci durano in carica tre esercizi (con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e sono rieleggibili. Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, l'Assemblea nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso del Revisore è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2545 duodecies dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 31

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-

zione e ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, quest'ultima ne sarà la destinataria; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le Società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies C.C. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Articolo 33

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate dall'art. 2487 codice civile, concernenti in particolare la nomina di uno o più liquidatori ed i loro poteri.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall'art. 2514 c.c. lettera d).

Firmati:

NIGRO LILIANA

VINCENZO di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

La presente copia, su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 445/2000, composta di dodici facciate, si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di [Caserta](#), autorizzata con provvedimento [n. 76374 del 03.11.2000](#), estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.